

ISTRUZIONI e INFORMAZIONI UTILI
PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO PER LA NOMINA
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il ricorso può essere presentato in proprio (sia dal beneficiario personalmente ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, ovvero dai parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo) o con l'assistenza di un legale.

Se presentato in proprio, il ricorrente deve recarsi personalmente in cancelleria, munito di un documento di identità valido oppure depositare il ricorso con la firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente. Se il beneficiario ha presentato il ricorso in proprio e non è in grado di firmare occorre precisare e documentare i motivi per i quali non è in grado di firmare.

Al ricorso deve essere allegato il consenso di tutti i parenti entro il 2° grado, del coniuge e dei parenti entro il IV grado che abbiano informazioni utili per la procedura: tale consenso va accompagnato dalla fotocopia del documento della persona che lo sottoscrive.

Compilare il modello di ricorso proposto e disponibile sul sito (nome file "ricorso nomina ADS") indicando i dati anagrafici completi del ricorrente, del beneficiario e dei parenti del medesimo. **Specificare dettagliatamente le operazioni da compiere indicando ove presenti, le somme da riscuotere o da reinvestire e a quale titolo.**

Compilare la nota di accompagnamento (disponibile sul sito sotto il nome "nota iscrizione") nelle parti contrassegnate con X.

Acquistare una marca da bollo dell'importo di Euro 27,00 e applicarla sulla nota di accompagnamento nell'apposito spazio.

Il giudizio è esente dal versamento del contributo unificato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

-Fotocopia della carta di identità del/i ricorrente/i e del beneficiario e dell'amministratore proposto..

- **Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all'accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata.**

-Documentazione relativa alle operazioni da compilare. (ES. copie contratti conto correnti bancari, copia libretto di pensione o CUD, copia rogiti notarili ecc.)

- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario (se tenuto a farlo).

-Estratto dell'atto di nascita del beneficiario con le generalità dei genitori, ANCHE SE DECEDUTI.

-N.B. Qualora il beneficiario non possa comparire all'udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di INTRASPORTABILITA' (rilasciato dalla struttura che ospita il beneficiario o da medico specialistico se il medesimo è domiciliato presso la propria abitazione). In mancanza di tale documento il beneficiario si dovrà presentare in udienza.

Se sono stati depositati tutti i documenti necessari e se all'udienza fissata saranno presenti il beneficiario e l'amministratore proposto il decreto di nomina potrà essere emesso alla medesima udienza e l'amministratore potrà prestare il giuramento ed assumere immediatamente le funzioni attribuitegli.

Se la documentazione risulterà incompleta ovvero in caso di assenza dell'amministratore all'udienza, l'amministratore potrà assumere le funzioni solo dopo aver prestato il giuramento ad altra udienza che verrà all'uopo fissata.

Diritti di copia

Il rilascio delle copie del decreto di nomina dell'amministratore è soggetto al pagamento dei diritti di copia come da normativa vigente che variano in funzione del numero delle pagine (per gli importi consultare il file disponibile sul sito denominato "diritti di copia 2014").

ALCUNE DEFINIZIONI UTILI:

-PARENTELA (art. 74, c.c.) vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite (da una stessa persona)

-LINEE DI PARENTELA : (art. 75, c.c.) sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitori e figli, nonni e nipoti, ecc.). Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'uno dall'altro (fratelli, cugini, ecc.)

-GRADI DI PARENTELA : (art. 76, c.c.) corrispondono ai passaggi di generazione e si computano sia in via diretta che collaterale. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (art. 77, c.c.)

ESEMPI:

Parenti di 1° grado: padre, figlio

Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (abiatici: figli dei figli)

Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio); nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella); zii (fratelli e sorelle dei genitori)

Parenti di 4° grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori); prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni); pronipoti in linea

collaterale (figli dei figli dei figli);

Parenti di 5° grado: secondi cugini (figli di cugini); figli del prozio

Parenti di 6° grado: nipoti di cugini.

AFFINITA': (art. 78, c.c.) vincolo che unisce una persona sposata ai parenti del coniuge. Il vincolo dell'affinità rimane anche in caso di morte (del coniuge da cui deriva) o di scioglimento di matrimonio. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. N.B. : tra i coniugi non vi è nessun rapporto di affinità. La relazione che esiste Tra essi (coniugio) prende il nome di vincolo coniugale.

GRADI DI AFFINITA'

Il grado di affinità di una persona ai parenti del coniuge è identico a quello che lega il coniuge ai suoi parenti.

Esempi :

- il coniuge ed i suoi genitori sono parenti di primo grado = quindi suocero e suocera sono affini di primo grado del beneficiario /a;
- il coniuge ed i suoi fratelli sono parenti di secondo grado = quindi cognati e le Cognate sono affini di secondo grado del beneficiario/a;
- i nonni del coniuge sono parenti di secondo grado = quindi il prosuocero e la prosuocera (genitori dei suoceri) sono affini di secondo grado del beneficiario/a.